

DELIBERAZIONE 28 GENNAIO 2016
29/2016/R/EFR

DETERMINAZIONE DEL VALORE MEDIO DEL PREZZO DI CESSIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA DELL'ANNO 2015, AI FINI DELLA QUANTIFICAZIONE DEL PREZZO DI COLLOCAMENTO SUL MERCATO DEI CERTIFICATI VERDI E DEL VALORE DEGLI INCENTIVI A ESSI SOSTITUTIVI

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 28 gennaio 2016

VISTI:

- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001, 2001/77/CE (di seguito: direttiva 2001/77/CE);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (di seguito: la legge 244/07);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, di recepimento della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001, 2001/77/CE (di seguito: decreto legislativo 387/03);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (di seguito: decreto legislativo 28/11);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, 24 ottobre 2005, relativo agli strumenti incentivanti per la produzione di energia elettrica da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento (di seguito: decreto interministeriale 24 ottobre 2005);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, 6 luglio 2012, relativo ai nuovi strumenti incentivanti per la produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili diverse da quella solare fotovoltaica (di seguito: decreto interministeriale 6 luglio 2012);
- il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (di seguito: Cip) 12 luglio 1989, n. 15 (di seguito: provvedimento Cip 15/89);
- il provvedimento del Cip 14 novembre 1990, n. 34 (di seguito: provvedimento Cip 34/90);

- il provvedimento del Cip 29 aprile 1992, n. 6, come integrato e modificato dal decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: provvedimento Cip 6/92);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 28 ottobre 1997, n. 108/97 (di seguito: deliberazione 108/97);
- la deliberazione dell'Autorità 26 febbraio 2008, ARG/elt 24/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 24/08);
- l'Allegato A24 al Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete di Terna S.p.a. (di seguito: Codice di rete), recante "Individuazione zone della rete rilevante" (di seguito: Allegato A24).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 2, comma 148, della legge 244/07 prevede che, a partire dal 2008, i certificati verdi emessi dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.a. (di seguito: GSE) ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 79/99 siano collocati sul mercato a un prezzo, riferito al MWh elettrico, pari alla differenza tra 180 €/MWh e il valore medio annuo del prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorità in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 387/03 e registrato nell'anno precedente, e che tale prezzo sia comunicato dalla stessa Autorità entro il 31 gennaio di ogni anno;
- l'articolo 25, comma 4, del decreto legislativo 28/11 prevede che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 148, della legge 244/07, il GSE ritiri annualmente i certificati verdi rilasciati per le produzioni da fonti rinnovabili degli anni dal 2011 al 2015, eventualmente eccedenti quelli necessari per il rispetto della quota d'obbligo, e che il prezzo di ritiro dei predetti certificati sia pari al 78% del prezzo di cui al medesimo comma 148;
- per effetto dell'articolo 25, commi 3 e 11, del decreto legislativo 28/11, il meccanismo dei certificati verdi non trova più applicazione a decorrere dall'anno 2016 e pertanto:
 - a) gli ultimi certificati verdi emessi dal GSE sono relativi alle produzioni di energia elettrica dell'anno 2015 dagli impianti ammessi a beneficiare di tale strumento incentivante;
 - b) l'anno 2015 è l'ultimo anno per il quale i produttori da fonti rinnovabili e gli importatori di energia elettrica hanno l'obbligo di acquisto dei certificati verdi, con possibilità di adempiere entro il 31 marzo 2016.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 19, del decreto interministeriale 6 luglio 2012, prevede:
 - a) al comma 1, che alla produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili che ha maturato il diritto a fruire dei certificati verdi è riconosciuto, per il periodo di diritto residuo successivo al 2015, un incentivo I sulla produzione netta incentivata ai sensi della previgente normativa di

riferimento, aggiuntivo ai ricavi conseguenti alla valorizzazione dell'energia, pari a:

$$I = k * (180 - Re) * 0,78$$

ove:

- k è pari a 1 per gli impianti entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2007 ovvero, per gli impianti entrati in esercizio successivamente alla medesima data, è pari al coefficiente applicabile alla medesima produzione in attuazione dell'articolo 2, comma 148, della legge 244/07;
 - Re è il prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorità in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 387/03, registrato nell'anno precedente e comunicato dalla stessa Autorità. In deroga al principio generale, per la sola produzione di energia elettrica da impianti a biomasse, esclusi gli impianti alimentati a biogas entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, e per gli impianti di cui all'articolo 30, comma 3, del decreto interministeriale 6 luglio 2012, il prezzo di cessione dell'energia elettrica Re, ai fini del calcolo dell'incentivo, è fisso e pari a quello registrato nell'anno 2012; per i soli impianti a bioliquidi cogenerativi, ovvero integrati in reti interne di utenza o in sistemi efficienti di utenza, entrati in esercizio entro la data di entrata in vigore del decreto interministeriale 6 luglio 2012, il prezzo di cessione dell'energia elettrica Re per il calcolo dell'incentivo è fisso e pari a quello registrato nell'anno 2009;
- b) al comma 2, che la produzione di energia da impianti di cogenerazione abbinati a teleriscaldamento di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto interministeriale 24 ottobre 2005 ed entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012 e che abbia maturato il diritto ai certificati verdi, ha diritto, per il residuo periodo di diritto ai certificati verdi successivo al 2015, a un incentivo I sulla produzione netta incentivata ai sensi della previgente normativa di riferimento, aggiuntivo ai ricavi conseguenti alla valorizzazione dell'energia, pari a:

$$I = (D - Re)$$

ove:

- D è la somma del prezzo medio di mercato dei certificati verdi per impianti di cogenerazione abbinati a teleriscaldamento e del prezzo di cessione dell'energia registrati nell'anno 2010;
- Re è il prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorità in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 387/03, registrato nell'anno precedente e comunicato dalla stessa Autorità.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- l'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 387/03, prevede che l'Autorità definisca, facendo riferimento a condizioni economiche di mercato, le modalità di ritiro, da parte del gestore di rete alla quale l'impianto è collegato, dell'energia elettrica prodotta da:

- a) impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza inferiore a 10 MVA;
- b) impianti di potenza qualsiasi alimentati dalle fonti rinnovabili eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed idraulica, limitatamente, per quest'ultima fonte, agli impianti ad acqua fluente,

ad eccezione di quella ceduta al GSE nell'ambito delle convenzioni in essere stipulate ai sensi dei provvedimenti Cip 15/89, 34/90, 6/92, nonché della deliberazione 108/97, limitatamente agli impianti nuovi, potenziati o rifatti, come definiti dagli articoli 1 e 4 della medesima deliberazione, fino alla loro scadenza;

- l'Autorità, con la deliberazione ARG/elt 24/08, ha definito i criteri per la determinazione del valore medio annuo del prezzo di cessione dell'energia elettrica di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 387/03 ai fini della quantificazione del prezzo di collocamento sul mercato dei certificati verdi di cui all'articolo 2, comma 148, della legge 244/07;
- l'Autorità, con la deliberazione ARG/elt 24/08, ha previsto che, ai fini della definizione del prezzo di collocamento sul mercato dei certificati verdi per gli anni successivi al 2008, il valore medio annuo del prezzo di cessione dell'energia elettrica sia pari alla media aritmetica, su base nazionale, dei prezzi zionali orari riconosciuti nell'anno precedente;
- ai fini del calcolo della media aritmetica su base nazionale di cui al precedente alinea vengono utilizzati i soli prezzi zionali orari relativi alle zone geografiche e alle zone virtuali nazionali in cui è suddivisa la rete rilevante (al netto quindi delle zone virtuali estere), come definite dall'Allegato A24 al Codice di rete;
- il valore medio annuo del prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorità in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 387/03, di cui all'articolo 2, comma 148, della legge 244/07, determinato sulla base dei criteri sopra richiamati, coincide con il predetto termine Re da utilizzarsi ai fini della definizione del valore degli incentivi che sostituiscono i certificati verdi.

RITENUTO OPPORTUNO:

- quantificare, sia ai fini della definizione del prezzo di collocamento sul mercato dei certificati verdi per l'anno 2016 sia ai fini della definizione del valore degli incentivi che sostituiscono i certificati verdi, il valore medio annuo del prezzo di cessione dell'energia elettrica registrato nell'anno 2015, definito in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 387/03, applicando i criteri previsti dalla deliberazione ARG/elt 24/08

DELIBERA

1. ai fini della definizione del prezzo di collocamento sul mercato dei certificati verdi per l'anno 2016 e ai fini della definizione del valore degli incentivi che sostituiscono i certificati verdi, il valore medio annuo del prezzo di cessione

dell'energia elettrica registrato nell'anno 2015, definito in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 387/03 e calcolato applicando i criteri previsti dalla deliberazione ARG/elt 24/08, è pari a 51,69 €/MWh;

2. la presente deliberazione è pubblicata sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

28 gennaio 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni